

ATTIVITÀ LIBERALI


Condizioni contrattuali



PARTNER

RC PROFESSIONISTA





PARTNER

RC PROFESSIONISTA

Grazie per aver scelto un prodotto Fondiaria-Sai Divisione Sai.

“Partner RC Professionista” è la polizza di Responsabilità Civile di ultima generazione, dedicata al mondo professionale e del lavoro, fra le più complete del mercato per livello di personalizzazione, qualità delle coperture, numero e ampiezza delle garanzie.

La polizza Partner RC Professionista da lei acquistata, La tutela dai rischi di danni a terzi legati allo svolgimento della Sua professione.

Le seguenti Condizioni Contrattuali sono rivolte a tutte le attività professionali liberali (agente immobiliare, amministratore di stabili, avvocato, dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale, consulente del lavoro, notaio),

La invitiamo pertanto a leggere attentamente le condizioni rivolte alla Sua specifica attività.

Per ogni dubbio che dovesse insorgere in corso di contratto sulle coperture e le garanzie offerte da “Partner RC Professionista” faccia sempre riferimento a queste condizioni contrattuali e, in caso di necessità, non esiti a contattare il Suo Agente per qualsiasi ulteriore chiarimento, informazione o assistenza in caso di sinistro.

Non dimentichi inoltre di comunicare al Suo Agente eventuali variazioni di indirizzo, di persone o dei beni assicurati: una polizza sempre adeguata è la migliore garanzia per una copertura efficace nel tempo.





PARTNER

RC PROFESSIONISTA

INDICE

Definizioni generali	Pag.	5
Quadro I		
La responsabilità civile		7
1 Responsabilità civile verso Terzi (RCT)		7
1.1 Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile dell'Agente Immobiliare		7
1.1.1 Oggetto dell'Assicurazione		7
1.1.2 Inizio della garanzia		8
1.1.3 Termine della garanzia		9
1.1.4 Richiesta di postuma		9
1.1.5 Limite di Risarcimento		10
1.1.6 Scoperto		10
1.1.7 Esclusioni		10
1.1.8 Condizioni Particolari		10
1.2 Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile dell'Amministratore di stabili condominiali		11
1.2.1 Oggetto dell'Assicurazione		11
1.2.2 Inizio della garanzia		11
1.2.3 Termine della garanzia		12
1.2.4 Richiesta di postuma		12
1.2.5 Limite di Risarcimento		13
1.2.6 Scoperto		13
1.2.7 Esclusioni		13
1.2.8 Condizioni Particolari		13
1.3 Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile dell'Avvocato		14
1.3.1 Oggetto dell'Assicurazione		14
1.3.2 Inizio della garanzia		15
1.3.3 Termine della garanzia		15
1.3.4 Richiesta di postuma		15

1.3.5 Limite di Risarcimento	Pag. 16	1.6.8 Condizioni Particolari	Pag. 29
1.3.6 Scoperto	16	2 Responsabilità Civile verso i dipendenti (RCO)	30
1.3.7 Esclusioni	16	2.1 Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso i dipendenti obbligatoriamente iscritti all'INAIL (RCO)	30
1.3.8 Condizioni Particolari	16	3 Norme comuni alle garanzie RCT e RCO	31
1.4 Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile del Dottore Commercialista, Ragioniere, Perito commerciale	18	3.1 Centro Elaborazione Dati	31
1.4.1 Oggetto dell'Assicurazione	18	3.2 Committenza auto	31
1.4.2 Inizio della garanzia	18	3.3 Proprietà/Conduzione dei locali d'ibiti a studio/ufficio	31
1.4.3 Termine della garanzia	19	3.4 Committenza dei lavori	32
1.4.4 Richiesta di postuma	19	3.5 Gestione delle vertenze di danno - spese legali e peritali	32
1.4.5 Limite di Risarcimento	20	3.6 Estensione territoriale	32
1.4.6 Scoperto	20	3.7 Esclusioni	33
1.4.7 Esclusioni	20	3.8 Regolazione del Premio	33
1.4.8 Condizioni Particolari	20	4 Elenco dei codici delle attività professionali e delle Condizioni particolari	35
1.5 Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile del Consulente del lavoro	22	Quadro II	
1.5.1 Oggetto dell'Assicurazione	22	La Tutela giudiziaria	36
1.5.2 Inizio della garanzia	22	1 Definizioni	36
1.5.3 Termine della garanzia	23	2 Norme che regolano l'Assicurazione della Tutela Giudiziaria	36
1.5.4 Richiesta di postuma	23	2.1 Oggetto della garanzia	36
1.5.5 Limite di Risarcimento	24	2.2 Garanzie prestate	36
1.5.6 Scoperto	24	2.3 Esclusioni	37
1.5.7 Esclusioni	24	2.4 Inizio e termine della garanzia	38
1.5.8 Condizioni Particolari	24		
1.6 Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile del Notaio	26		
1.6.1 Oggetto dell'Assicurazione	26		
1.6.2 Inizio della garanzia	27		
1.6.3 Termine della garanzia	27		
1.6.4 Richiesta di postuma	27		
1.6.5 Limite di Risarcimento	28		
1.6.6 Scoperto	28		
1.6.7 Esclusioni	28		

2.5 Estensione territoriale	Pag. 38	Art. 5 Diminuzione del rischio	Pag. 41
2.6 Gestione del Sinistro	38	Art. 6 Recesso in caso di Sinistro	41
2.7 Coesistenza con Assicurazione di responsabilità civile	39	Art. 7 Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione	41
Condizioni generali di Assicurazione	40	Art. 8 Forma delle comunicazioni	41
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	40	Art. 9 Oneri fiscali	41
Art. 2 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia	40	Art. 10 Competenza territoriale	41
Art. 3 Modifiche dell'Assicurazione	40	Art. 11 Denuncia ed obblighi in caso di Sinistro	41
Art. 4 Aggravamento del rischio	40	Art. 12 Assicurazione presso diversi assicuratori	42
		Art. 13 Pagamento del risarcimento	42
		Art. 14 Soggetti non considerati Terzi	42
		Art. 15 Rinvio alle norme di legge	42



PARTNER

RC PROFESSIONISTA

Definizioni generali

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

Assicurato

Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto

Assicurazione

Il contratto di Assicurazione

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali

Danni

Il pregiudizio conseguente a morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose

Dipendente

La persona che, in base ai documenti previsti dalla legge, risulti prestare la propria opera presso lo studio/ufficio alle dipendenze dell'Assicurato

Franchigia

La parte di danno o perdita patrimoniale, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato

Introiti

Il volume di affari relativo all'attività oggetto di Assicurazione dichiarato ai fini IVA, al netto dell'IVA e delle cessioni di beni

Massimale

La somma che rappresenta il limite massimo del Risarcimento in caso di Sinistro

Perdite patrimoniali

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di Danni

Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione

Premio

La somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione

Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro

Scoperto

La parte di danno o perdita patrimoniale, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato

Sinistro

La richiesta di Risarcimento per Danni e/o Perdite patrimoniali per i quali è prestata l'Assicurazione

Società

L'Impresa Assicuratrice



PARTNER

RC PROFESSIONISTA

Quadro I - La responsabilità civile

1 Responsabilità civile verso Terzi (RCT)

1.1 Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile dell'Agente Immobiliare

1.1.1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati in scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale di Agente Immobiliare, iscritto come tale alla locale Camera di Commercio, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la regolano, comprese quelle:

- a) derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
- b) a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente

all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;

- c) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi purchè conseguente a Sinistro risarcibile a termini di Polizza; tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
- d) a seguito della infedeltà dei Dipendenti. Tale garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto nelle "Norme comuni alle garanzie RCT e RCO - Esclusioni" e viene prestata nell'ambito del massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo.

L'Assicurazione comprende inoltre le Perdite patrimoniali derivanti da:

- e) la compravendita e la permuta di immobili, terreni, attività e servizi in genere, anche con cessione di quote azionarie, compreso il disbrigo delle relative pratiche amministrative e la voltura delle licenze;
- f) l'assistenza e la stipula di contratti immobiliari, comprese le locazioni, affitti e conferimento di amministrazioni di unità immobiliari;
- g) gli appalti di lavori o di forniture concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
- h) le stime, le perizie e le valutazioni commerciali;
- i) le istruzioni di pratiche in materia di finanziamento per compravendite immobiliari;

- j) lo smarrimento di chiavi degli immobili in uso o in affidamento per vendita o locazione, escluso il furto delle stesse;
- k) le sanzioni, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso, salvo quanto previsto alle "Esclusioni" lettera l) . Tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza e fino alla concorrenza di 1/2 dello stesso;
- l) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso dei suoi Dipendenti e dei praticanti dello studio, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato.

Sono compresi inoltre i Danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi i clienti, in occasione di visite e di sopralluoghi all'esterno dello studio professionale resi necessari dallo svolgimento dell'attività assicurata.

1.1.2

Inizio della garanzia

L'Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

- a) *Professionisti che non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società*
L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia

dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo di Assicurazione.

Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

b) *Professionisti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società*

Qualora il rischio in oggetto sia già stato Assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.

Per le richieste di Risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del Massimale Assicurato dalla Polizza sostituita. Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di Massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.

1.1.3

Termine della garanzia

Sono escluse dalla garanzia le richieste di

Risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla cessazione per qualsiasi motivo della presente Assicurazione, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere prima o durante il periodo di efficacia della stessa.

1.1.4

Richiesta di postuma

A parziale deroga di quanto previsto al "Termine della garanzia", la Società prorogherà la validità della Polizza per i 5 anni successivi alla cessazione definitiva dell'attività da parte dell'Assicurato, purché questa sia determinata dai seguenti casi: decesso, infortunio, malattia, quiescenza o cessazione volontaria, con relativa cancellazione dell'Assicurato dal proprio Albo professionale di appartenenza.

L'operatività di questa estensione è subordinata all'esistenza delle seguenti condizioni:

- a) che vi sia specifica richiesta scritta dell'Assicurato o dei suoi eredi indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro 90 giorni dalla data di cessazione dell'attività;
- b) che l'Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento a termini di Polizza;
- c) che l'Assicurato non abbia ricevuto richieste di Risarcimento o denunciato Sinistri nei 5 anni precedenti la cessazione dell'attività.

L'estensione di garanzia avverrà mediante l'emissione di specifica appendice contrattuale ed il contestuale pagamento di un Premio pari al 200% di quello incassato per l'ultima annualità e comprensivo della eventuale regolazione.

1.1.5

Limite di Risarcimento

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in scheda di Polizza per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

1.1.6

Scoperto

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza, la garanzia è prestata con lo Scoperto di 1/10 dell'importo di ogni Sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00 e con il massimo di € 25.000,00.

1.1.7

Esclusioni

L'Assicurazione non vale per le Perdite patrimoniali derivanti da:

- a) attività di rappresentanza di una delle parti per gli atti relativi all'esecuzione del contratto;
- b) responsabilità previste dall'art. 1762 del Codice Civile "Contraente non nominato";
- c) concessioni di fideiussioni o prestazioni di garanzie personali o reali per mutui/finanziamenti;
- d) attività concernenti qualunque operazione di multiproprietà;
- e) richieste di Risarcimento connesse a reclami per mancata godibilità dei locali o per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate;
- f) mancato pagamento di pigioni;
- g) esercizio dell'attività di costruttore, di amministratore di Società di costruzione o di amministratore di stabili;
- h) errori o omissioni nella stipula o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;

- i) attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Amministratore, Consigliere di amministrazione o Sindaco in Società o Enti;
- j) incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelle derivanti da furto o rapina;
- k) difetti e/o errori del software utilizzato dall'Assicurato per la elaborazione dati e realizzato dallo stesso o da Società di cui sia titolare, Amministratore o Socio;
- l) sanzioni di natura fiscale irrogate direttamente all'Assicurato, o delle quali lo stesso sia coobbligato o obbligato solidalmente al pagamento;
- m) rimborso ai clienti di quanto pagato all'Assicurato a titolo di competenze professionali;
- n) prestazioni professionali svolte dall'Assicurato su mandato della Società.

1.1.8

Condizioni Particolari

Valide a condizione che siano richiamate in scheda di Polizza.

F1 - Franchigia

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza ed in deroga di quanto indicato al capitolo Scoperto, la garanzia è prestata con una Franchigia fissa ed assoluta di € 7.500,00 per ogni Sinistro.

F2 - Franchigia maggiorata

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza ed in deroga di quanto indicato al capitolo Scoperto, la garanzia è prestata con una Franchigia fissa ed assoluta di € 15.000,00 per ogni Sinistro.

1.2

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile dell'Amministratore di stabili condominiali

1.2.1

Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati in scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività libero professionale di Amministratore di stabili condominiali, in possesso di partita IVA, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 del Codice Civile, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la regolano, comprese quelle:

- a) derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
- b) a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
- c) derivanti da interruzione o sospensione

totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi purchè conseguente a Sinistro risarcibile a termini di Polizza; tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo.

L'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali derivanti da:

- d) le sanzioni, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso, salvo quanto previsto dalle "Esclusioni" lettera e). Tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza e fino alla concorrenza di 1/2 dello stesso;
- e) l'attività svolta dall'Assicurato in qualità di sostituto d'imposta così come previsto dalla Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modifiche o integrazioni;
- f) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso dei suoi Dipendenti, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato.

Sono inoltre compresi i Danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi i clienti, in occasione di visite di lavoro presso i clienti o di sopralluoghi negli stabili condominiali.

1.2.2

Inizio della garanzia

L'Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente

Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

- a) *Professionisti che non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società*
L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo di Assicurazione.
Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
- b) *Professionisti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società*
Qualora il rischio in oggetto sia già stato Assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.
Per le richieste di Risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del Massimale assicurato dalla Polizza sostituita.

Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di Massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.

1.2.3

Termine della garanzia

Sono escluse dalla garanzia le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla cessazione per qualsiasi motivo della presente Assicurazione, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere prima o durante il periodo di efficacia della stessa.

1.2.4

Richiesta di postuma

A parziale deroga di quanto previsto al "Termine della garanzia", la Società prorogherà la validità della Polizza per i 5 anni successivi alla cessazione definitiva dell'attività da parte dell'Assicurato, purché questa sia determinata dai seguenti casi: decesso, infortunio, malattia, quiescenza o cessazione volontaria, con relativa cancellazione dell'Assicurato dal proprio Albo professionale di appartenenza.

L'operatività di questa estensione è subordinata all'esistenza delle seguenti condizioni:

- a) che vi sia specifica richiesta scritta dell'Assicurato o dei suoi eredi indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro 90 giorni dalla data di cessazione dell'attività;
- b) che l'Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare

presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento a termini di Polizza;

c) che l'Assicurato non abbia ricevuto richieste di Risarcimento o denunciato Sinistri nei 5 anni precedenti la cessazione dell'attività. L'estensione di garanzia avverrà mediante l'emissione di specifica appendice contrattuale ed il contestuale pagamento di un Premio pari al 200% di quello incassato per l'ultima annualità e comprensivo della eventuale regolazione.

1.2.5

Limite di Risarcimento

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in scheda di Polizza per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

1.2.6

Scoperto

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza, la garanzia è prestata con lo Scoperto di 1/10 dell'importo di ogni Sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00 e con il massimo di € 25.000,00.

1.2.7

Esclusioni

L'Assicurazione non vale per le Perdite patrimoniali derivanti da:

- a) incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelle derivanti da furto o rapina;
- b) l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Amministratore, Consigliere di

- amministrazione o Sindaco in Società o Enti;
- c) errori o omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- d) difetti e/o errori del software utilizzato dall'Assicurato per la elaborazione dati e realizzato dallo stesso o da Società di cui sia titolare, Amministratore o Socio;
- e) sanzioni di natura fiscale irrogate direttamente all'Assicurato, o delle quali lo stesso sia coobbligato o obbligato solidalmente al pagamento;
- f) il rimborso ai clienti di quanto pagato all'Assicurato a titolo di competenze professionali;
- g) le prestazioni professionali svolte dall'Assicurato su mandato della Società.

1.2.8

Condizioni Particolari

Valide a condizione che siano richiamate in scheda di Polizza.

F1 - Franchigia

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza e a deroga di quanto indicato al capitolo Scoperto, la garanzia è prestata con una Franchigia fissa ed assoluta di € 7.500,00 per ogni Sinistro.

F2 - Franchigia maggiorata

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza e a deroga di quanto indicato al capitolo Scoperto, la garanzia è prestata con una Franchigia fissa ed assoluta di € 15.000,00 per ogni Sinistro.

1.3

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile dell'Avvocato

1.3.1

Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati in scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale indicata in scheda di Polizza, per la quale risulta regolarmente iscritto all'Albo del relativo Ordine, svolta nei termini delle leggi e regolamenti che la regolano, comprese quelle:

- a) derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
- b) a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
- c) derivanti da interruzione o sospensione

- totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi purchè conseguente a Sinistro risarcibile a termini di Polizza; tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
- d) derivanti dall'espletamento delle funzioni di arbitro.

L'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali derivanti da:

- e) le sanzioni, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso, salvo quanto previsto dalla "Esclusioni" lettera e) . Tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza e fino alla concorrenza di 1/2 dello stesso;
- f) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per l'attività svolta dai "sostituti" nominati in base all'art. 9 della Legge Professionale o da quei professionisti delegati di volta in volta in base all'art. 108 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile;
- g) l'esplicazione delle funzioni di Giudice Onorario Aggregato (G.O.A.);
- h) lo svolgimento dell'attività di Giudice di Pace;
- i) l'attività di intermediario e di trasmissione telematica in genere, compreso l'invio delle dichiarazioni fiscali, sempreché l'Assicurato abbia i requisiti per l'esplicazione di tale attività;
- j) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso dei suoi Dipendenti e dei praticanti dello studio, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato.

Sono inoltre compresi i Danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi i clienti, in occasione di visite di lavoro presso i clienti o durante la presenza in aule di tribunali.

1.3.2

Inizio della garanzia

L'Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

a) *Professionisti che non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società*

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo di Assicurazione.

Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

b) *Professionisti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società*

Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società,

l'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.

Per le richieste di Risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del Massimale assicurato dalla Polizza sostituita. Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di Massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.

1.3.3

Termine della garanzia

Sono escluse dalla garanzia le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla cessazione per qualsiasi motivo della presente Assicurazione, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere prima o durante il periodo di efficacia della stessa.

1.3.4

Richiesta di postuma

A parziale deroga di quanto previsto al "Termine della garanzia", la Società prorogherà la validità della Polizza per i 5 anni successivi alla cessazione definitiva dell'attività da parte dell'Assicurato, purché questa sia determinata dai seguenti casi: decesso, infortunio, malattia, quiescenza o cessazione volontaria, con relati-

va cancellazione dell'Assicurato dal proprio Albo professionale di appartenenza.

L'operatività di questa estensione è subordinata all'esistenza delle seguenti condizioni:

- a) che vi sia specifica richiesta scritta dell'Assicurato o dei suoi eredi indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro 90 giorni dalla data di cessazione dell'attività;
- b) che l'Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento a termini di Polizza;
- c) che l'Assicurato non abbia ricevuto richieste di Risarcimento o denunciato Sinistri nei 5 anni precedenti la cessazione dell'attività.

L'estensione di garanzia avverrà mediante l'emissione di specifica appendice contrattuale ed il contestuale pagamento di un Premio pari al 200% di quello incassato per l'ultima annualità e comprensivo della eventuale regolazione.

1.3.5

Limite di Risarcimento

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in scheda di Polizza per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

1.3.6

Scoperto

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza, la garanzia è prestata con lo Scoperto di 1/10 dell'importo di ogni Sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00 e con il massimo di € 25.000,00.

1.3.7

Esclusioni

L'Assicurazione non vale per le Perdite patrimoniali derivanti da:

- a) incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelle derivanti da furto o rapina;
- b) l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Amministratore, Consigliere di amministrazione, Sindaco in Società o Enti, Revisore dei conti, nonché di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- c) errori o omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- d) difetti e/o errori del software utilizzato dall'Assicurato per la elaborazione dati e realizzato dallo stesso o da Società di cui sia titolare, Amministratore o Socio;
- e) sanzioni di natura fiscale irrogate direttamente all'Assicurato, o delle quali lo stesso sia coobbligato o obbligato solidalmente al pagamento;
- f) l'apposizione del "visto di conformità" sulle dichiarazioni fiscali, l'asseverazione per gli studi di settore, la certificazione tributaria (c. d. visto pesante);
- g) il rimborso ai clienti di quanto pagato all'Assicurato a titolo di competenze professionali;
- h) le prestazioni professionali svolte dall'Assicurato su mandato della Società.

1.3.8

Condizioni Particolari

Valide a condizione che siano richiamate in scheda di Polizza.

F1 - Franchigia

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza ed in deroga di quanto indicato al capitolo Scoperto, la garanzia è prestata con una Franchigia fissa ed assoluta di € 15.000,00 per ogni Sinistro.

La suddetta Franchigia non si applica relativamente a quanto disciplinato dall'Allegato "AS" - Attività di Sindaco in Società o Enti - e dalla Condizione Particolare "PC" - Procedure concorsuali -, per le quali continuano ad operare i rispettivi Scoperti.

F2 - Franchigia maggiorata

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza ed in deroga di quanto indicato al capitolo Scoperto, la garanzia è prestata con una Franchigia fissa ed assoluta di € 25.000,00 per ogni Sinistro.

La suddetta Franchigia non si applica relativamente a quanto disciplinato dall'Allegato "AS" - Attività di Sindaco in Società o Enti - e dalla Condizione Particolare "PC" - Procedure concorsuali -, per le quali continuano ad operare i rispettivi Scoperti.

AF - Assistenza fiscale

Ferme tutte le condizioni di Polizza e a parziale deroga della lettera f) delle Esclusioni, l'Assicurazione vale anche per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi a seguito dell'apposizione del "visto di confor-

mità" sulle dichiarazioni fiscali e dell'asseverazione per gli studi di settore in quanto previste dalle prescrizioni di legge in materia. Resta invece esclusa l'attività di certificazione tributaria (c.d. visto pesante).

Tale Condizione Particolare viene prestata nell'ambito del Massimale assicurato. A parziale deroga di quanto previsto al capitolo "Oggetto dell'Assicurazione" la garanzia è prestata nel limite del Massimale assicurato anche per le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato.

PC - Procedure concorsuali

Ferme tutte le condizioni di Polizza e a parziale deroga della lettera b) delle Esclusioni, l'Assicurazione vale anche per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi in conseguenza di violazione colposa, da parte dell'Assicurato, dei doveri professionali connessi all'esplicazione delle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

Tale Condizione Particolare viene prestata nell'ambito del Massimale assicurato e fino alla concorrenza di 1/2 dello stesso, con uno Scoperto del 10% dell'importo di ogni Sinistro con il minimo assoluto di € 5.000,00 e con il massimo di € 25.000,00.

1.4

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile del Dottore Commercialista, Ragioniere, Perito commerciale

1.4.1

Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati in scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale indicata in scheda di Polizza, per la quale risulta regolarmente iscritto all'Albo del relativo Ordine o Collegio, svolta nei termini delle leggi e regolamenti che la regolano, comprese quelle:

- a) derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
- b) a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
- c) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio,

di attività di qualsiasi genere e di servizi purchè conseguente a Sinistro risarcibile a termini di Polizza; tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;

- d) derivanti dall'espletamento delle funzioni di arbitro.

L'Assicurazione comprende inoltre le Perdite patrimoniali derivanti da:

- e) le sanzioni, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso, salvo quanto previsto dalle "Esclusioni" lettera e). Tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza e fino alla concorrenza di 1/2 dello stesso;
- f) l'attività di intermediario telematico in genere, compresa la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni fiscali, sempreché l'Assicurato abbia i requisiti per l'esplorazione di tale attività;
- g) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso dei suoi Dipendenti e dei praticanti dello studio, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato.

Sono inoltre compresi i Danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi i clienti, in occasione di visite di lavoro presso i clienti.

1.4.2

Inizio della garanzia

L'Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo ante-

riore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

- a) *Professionisti che non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società*
L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo di Assicurazione.
Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
- b) *Professionisti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società*
Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.
Per le richieste di Risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del Massimale assicurato dalla Polizza sostituita.

Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di Massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.

1.4.3

Termine della garanzia

Sono escluse dalla garanzia le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla cessazione per qualsiasi motivo della presente Assicurazione, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere prima o durante il periodo di efficacia della stessa.

1.4.4

Richiesta di postuma

A parziale deroga di quanto previsto al "Termine della garanzia", la Società prorogherà la validità della Polizza per i 5 anni successivi alla cessazione definitiva dell'attività da parte dell'Assicurato, purché questa sia determinata dai seguenti casi: decesso, infortunio, malattia, quiescenza o cessazione volontaria, con relativa cancellazione dell'Assicurato dal proprio Albo professionale di appartenenza.

L'operatività di questa estensione è subordinata all'esistenza delle seguenti condizioni:

- a) che vi sia specifica richiesta scritta dell'Assicurato o dei suoi eredi indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro 90 giorni dalla data di cessazione dell'attività;
- b) che l'Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile di non essere a cono-

scenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento a termini di Polizza;

- c) che l'Assicurato non abbia ricevuto richieste di Risarcimento o denunciato Sinistri nei 5 anni precedenti la cessazione dell'attività. L'estensione di garanzia avverrà mediante l'emissione di specifica appendice contrattuale ed il contestuale pagamento di un Premio pari al 200% di quello incassato per l'ultima annualità e comprensivo della eventuale regolazione.

1.4.5

Limite di Risarcimento

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in scheda di Polizza per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

1.4.6

Scoperto

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza, la garanzia è prestata con lo Scoperto di 1/10 dell'importo di ogni Sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00 e con il massimo di € 25.000,00.

1.4.7

Esclusioni

L'Assicurazione non vale per le Perdite patrimoniali derivanti da:

- a) incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelle derivanti da furto o rapina;
- b) l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Amministratore, Consigliere di amministrazione, Sindaco in Società o Enti, Revisore dei conti, nonché di curatore falli-

mentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;

- c) errori o omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- d) difetti e/o errori del software utilizzato dall'Assicurato per la elaborazione dati e realizzato dallo stesso o da Società di cui sia titolare, Amministratore o Socio;
- e) sanzioni di natura fiscale irrogate direttamente all'Assicurato, o delle quali lo stesso sia coobbligato o obbligato solidalmente al pagamento;
- f) l'apposizione del "visto di conformità" sulle dichiarazioni fiscali, l'asseverazione per gli studi di settore, la certificazione tributaria (c. d. visto pesante);
- g) il rimborso ai clienti di quanto pagato all'Assicurato a titolo di competenze professionali;
- h) le prestazioni professionali svolte dall'Assicurato su mandato della Società.

1.4.8

Condizioni Particolari

Valide a condizione che siano richiamate in scheda di Polizza.

F1 - Franchigia

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza ed in deroga di quanto indicato al capitolo Scoperto, la garanzia è prestata con una Franchigia fissa ed assoluta di € 15.000,00 per ogni Sinistro.

La suddetta Franchigia non si applica relativamente a quanto disciplinato dall'Allegato "AS" - Attività di Sindaco in Società o Enti - e dalla

Condizione Particolare "PC" - Procedure concorsuali -, per le quali continuano ad operare i rispettivi Scoperti.

F2 - Franchigia maggiorata

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza ed in deroga di quanto indicato al capitolo Scoperto, la garanzia è prestata con una Franchigia fissa ed assoluta di € 25.000,00 per ogni Sinistro.

La suddetta Franchigia non si applica relativamente a quanto disciplinato dall'Allegato "AS" - Attività di Sindaco in Società o Enti - e dalla Condizione Particolare "PC" - Procedure concorsuali -, per le quali continuano ad operare i rispettivi Scoperti.

AF - Assistenza fiscale

Ferme tutte le condizioni di Polizza e a parziale deroga della lettera f) delle Esclusioni, l'Assicurazione vale anche per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi a seguito dell'apposizione del "visto di conformità" sulle dichiarazioni fiscali e dell'asseverazione per gli studi di settore in quanto previste dalle prescrizioni di legge in materia. Resta invece esclusa l'attività di certificazione tribu-

taria (c.d. visto pesante).

Tale Condizione Particolare viene prestata nell'ambito del Massimale assicurato; a parziale deroga di quanto previsto al capitolo "Oggetto dell'Assicurazione" la garanzia è prestata nel limite del Massimale assicurato anche per le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato.

PC - Procedure concorsuali

Ferme tutte le condizioni di Polizza e a parziale deroga della lettera b) delle Esclusioni, l'Assicurazione vale anche per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi in conseguenza di violazione colposa, da parte dell'Assicurato, dei doveri professionali connessi all'esplicazione delle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa. Tale Condizione Particolare viene prestata nell'ambito del Massimale assicurato e fino alla concorrenza di 1/2 dello stesso, con uno Scoperto del 10% dell'importo di ogni Sinistro con il minimo assoluto di € 5.000,00 e con il massimo di € 25.000,00.

1.5

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile del Consulente del lavoro

1.5.1

Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati in scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale indicata in scheda di Polizza, per la quale risulta regolarmente iscritto all'Albo del relativo Ordine, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la regolano, comprese quelle:

- a) derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
- b) a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
- c) derivanti da interruzione o sospensione

totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi purchè conseguente a Sinistro risarcibile a termini di Polizza; tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo.

L'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali derivanti da:

- d) le sanzioni, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso, salvo quanto previsto dalle "Esclusioni" lettera e). Tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza e fino alla concorrenza di 1/2 dello stesso;
- e) l'attività di intermediario telematico, compresa la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni fiscali, sempreché l'Assicurato abbia i requisiti per l'esplicazione di tale attività;
- f) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso dei suoi Dipendenti e dei praticanti dello studio, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato.

Sono inoltre compresi i Danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi i clienti, in occasione di visite di lavoro presso i clienti.

1.5.2

Inizio della garanzia

L'Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo

anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

- a) *Professionisti che non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società*
L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo di Assicurazione.
Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
- b) *Professionisti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società*
Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.
Per le richieste di Risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del

Massimale assicurato dalla Polizza sostituita. Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di Massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.

1.5.3

Termine della garanzia

Sono escluse dalla garanzia le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla cessazione per qualsiasi motivo della presente Assicurazione, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere prima o durante il periodo di efficacia della stessa.

1.5.4

Richiesta di postuma

A parziale deroga di quanto previsto al "Termine della garanzia", la Società prorogherà la validità della Polizza per i 5 anni successivi alla cessazione definitiva dell'attività da parte dell'Assicurato, purché questa sia determinata dai seguenti casi: decesso, infortunio, malattia, quiescenza o cessazione volontaria, con relativa cancellazione dell'Assicurato dal proprio Albo professionale di appartenenza.

L'operatività di questa estensione è subordinata all'esistenza delle seguenti condizioni:

- a) che vi sia specifica richiesta scritta dell'Assicurato o dei suoi eredi indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro 90 giorni dalla data di cessazione dell'attività;
- b) che l'Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile di non essere a cono-

scenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento a termini di Polizza;

- c) che l'Assicurato non abbia ricevuto richieste di Risarcimento o denunciato Sinistri nei 5 anni precedenti la cessazione dell'attività. L'estensione di garanzia avverrà mediante l'emissione di specifica appendice contrattuale ed il contestuale pagamento di un Premio pari al 200% di quello incassato per l'ultima annualità e comprensivo della eventuale regolazione.

1.5.5

Limite di Risarcimento

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in scheda di Polizza per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

1.5.6

Scoperto

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza, la garanzia è prestata con lo Scoperto di 1/10 dell'importo di ogni Sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00 e con il massimo di € 25.000,00.

1.5.7

Esclusioni

L'Assicurazione non vale per le Perdite patrimoniali derivanti da:

- a) incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelle derivanti da furto o rapina;
- b) l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Amministratore, Consigliere di amministrazione, Sindaco in Società o Enti, Revisore dei conti, nonché di curatore falli-

mentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;

- c) errori o omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- d) difetti e/o errori del software utilizzato dall'Assicurato per la elaborazione dati e realizzato dallo stesso o da Società di cui sia titolare, Amministratore o Socio;
- e) sanzioni di natura fiscale irrogate direttamente all'Assicurato, o delle quali lo stesso sia coobbligato o obbligato solidalmente al pagamento;
- f) l'apposizione del "visto di conformità" sulle dichiarazioni fiscali, l'asseverazione per gli studi di settore, la certificazione tributaria (c. d. visto pesante);
- g) il rimborso ai clienti di quanto pagato all'Assicurato a titolo di competenze professionali;
- h) le prestazioni professionali svolte dall'Assicurato su mandato della Società.

1.5.8

Condizioni Particolari

Valide a condizione che siano richiamate in scheda di Polizza.

F1 - Franchigia

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza ed in deroga di quanto indicato al capitolo Scoperto, la garanzia è prestata con una Franchigia fissa ed assoluta di € 15.000,00 per ogni Sinistro.

F2 - Franchigia maggiorata

Fermo il Massimale indicato in scheda di

Polizza ed in deroga di quanto indicato al capitolo Scoperto, la garanzia è prestata con una Franchigia fissa ed assoluta di € 25.000,00 per ogni Sinistro.

AF - Assistenza fiscale

Ferme tutte le condizioni di Polizza e a parziale deroga della lettera f) delle Esclusioni, l'Assicurazione vale anche per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi a seguito dell'apposizione del "visto di conformità" sulle dichiarazioni fiscali e dell'assevera-

zione per gli studi di settore in quanto previste dalle prescrizioni di legge in materia. Resta invece esclusa l'attività di certificazione tributaria (c.d. visto pesante).

Tale Condizione Particolare viene prestata nell'ambito del Massimale assicurato; a parziale deroga di quanto previsto al capitolo "Oggetto dell'Assicurazione" la garanzia è prestata nel limite del Massimale assicurato anche per le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato.

1.6

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile del Notaio

1.6.1

Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati in scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale indicata in scheda di Polizza, per la quale risulta regolarmente iscritto all'Albo del relativo Ordine, svolta nei termini delle leggi e regolamenti che la regolano, comprese quelle:

- a) derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
 - b) a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
 - c) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi purchè conseguente a Sinistro risarcibile a termini di Polizza; tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo.
- L'Assicurazione comprende inoltre:
- d) i Danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi i clienti, in occasione di visite di lavoro presso i clienti;
 - e) le sanzioni, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso, salvo quanto previsto dalle "Esclusioni" lettera e). Tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza e fino alla concorrenza di 1/2 dello stesso;
 - f) il rischio relativo allo svolgimento del servizio cambiario;
 - g) gli errori derivanti dallo svolgimento delle visure catastali presso le Conservatorie dei Registri immobiliari e il Catasto, purché queste siano state effettuate e adeguatamente documentate;
 - h) l'esplicazione delle funzioni di Giudice Onorario Aggregato (G.O.A.) o di Giudice Onorario di Tribunale (G.O.T.);
 - i) lo svolgimento delle attività in tema di espropriazione forzata immobiliare e di beni mobili registrati, previste dalla Legge n. 302 del 3 agosto 1998 e dalla Legge n. 399 del 19 novembre 1998, e successive modifiche o integrazioni;
 - j) l'utilizzo delle procedure telematiche per le registrazioni, le trascrizioni, le iscrizioni, le annotazioni e le volture catastali degli atti

- che concernono diritti immobiliari, nonché per il deposito presso il Registro delle Imprese degli atti societari;
- k) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso dei suoi Dipendenti, coadiutori (ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 89 del 16 febbraio 1913) e dei praticanti dello studio, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato.

1.6.2

Inizio della garanzia

L'Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

- a) *Professionisti che non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società*
L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo di Assicurazione.
Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

- b) *Professionisti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società*
Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.

Per le richieste di Risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del Massimale assicurato dalla Polizza sostituita. Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di Massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.

1.6.3

Termine della garanzia

Sono escluse dalla garanzia le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla cessazione per qualsiasi motivo della presente Assicurazione, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere prima o durante il periodo di efficacia della stessa.

1.6.4

Richiesta di postuma

A parziale deroga di quanto previsto al "Termine della garanzia", la Società proro-

gherà la validità della Polizza per i 5 anni successivi alla cessazione definitiva dell'attività da parte dell'Assicurato, purché questa sia determinata dai seguenti casi: decesso, infortunio, malattia, quiescenza o cessazione volontaria, con relativa cancellazione dell'Assicurato dal proprio Albo professionale di appartenenza.

L'operatività di questa estensione è subordinata all'esistenza delle seguenti condizioni:

- a) che vi sia specifica richiesta scritta dell'Assicurato o dei suoi eredi indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro 90 giorni dalla data di cessazione dell'attività;
- b) che l'Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento a termini di Polizza;
- c) che l'Assicurato non abbia ricevuto richieste di Risarcimento o denunciato Sinistri nei 5 anni precedenti la cessazione dell'attività.

L'estensione di garanzia avverrà mediante l'emissione di specifica appendice contrattuale ed il contestuale pagamento di un Premio pari al 200% di quello incassato per l'ultima annualità e comprensivo della eventuale regolazione.

1.6.5

Limite di Risarcimento

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in scheda di Polizza per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

1.6.6

Scoperto

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza, la garanzia è prestata con lo Scoperto di 1/10 dell'importo di ogni Sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00 e con il massimo di € 25.000,00.

1.6.7

Esclusioni

L'Assicurazione non vale per:

- a) Perdite patrimoniali conseguenti a incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelle derivanti da furto o rapina;
- b) Perdite patrimoniali inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Amministratore, Consigliere di amministrazione, Sindaco in Società o Enti, Revisore dei conti, nonché di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- c) Perdite patrimoniali conseguenti ad errori o omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- d) Perdite patrimoniali derivanti da difetti e/o errori del software utilizzato dall'Assicurato per la elaborazione dati e realizzato dallo stesso o da Società di cui sia titolare, Amministratore o Socio;
- e) sanzioni di natura fiscale irrogate direttamente all'Assicurato, o delle quali lo stesso sia coobbligato o obbligato solidalmente al pagamento;
- f) il rimborso ai clienti di quanto pagato all'Assicurato a titolo di competenze professionali;

g) le prestazioni professionali svolte dall'Assicurato su mandato della Società.

1.6.8

Condizioni Particolari

Valide a condizione che siano richiamate in scheda di Polizza

F1 - Franchigia

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza ed in deroga di quanto indicato al capitolo Scoperto, la garanzia è prestata con una Franchigia fissa ed assoluta di € 15.000,00 per ogni Sinistro. La suddetta Franchigia non si applica relativamente a quanto disciplinato dall'Allegato "AS" - Attività di Sindaco in Società o Enti e dalla Condizione Particolare "PC" Procedure concorsuali, per le quali continuano ad operare i rispettivi Scoperti.

F2 - Franchigia maggiorata

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza ed in deroga di quanto indicato al capitolo Scoperto, la garanzia è prestata con una Franchigia fissa ed assoluta di € 25.000,00 per ogni Sinistro.

La suddetta Franchigia non si applica relativamente a quanto disciplinato dall'Allegato "AS" - Attività di Sindaco in Società o Enti e dalla Condizione Particolare "PC" Procedure concorsuali, per le quali continuano ad operare i rispettivi Scoperti.

PC - Procedure concorsuali

Ferme tutte le condizioni di Polizza e a parziale deroga della lettera b) delle Esclusioni, l'Assicurazione vale anche per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi in conseguenza di violazione colposa, da parte dell'Assicurato, dei doveri professionali connessi all'esplicazione delle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

Tale Condizione Particolare viene prestata nell'ambito del Massimale assicurato e fino alla concorrenza di 1/2 dello stesso, con uno Scoperto del 10% dell'importo di ogni Sinistro con il minimo assoluto di € 5.000,00 e con il massimo di € 25.000,00.

2

Responsabilità Civile verso i Dipendenti (RCO)

Sempre valida purchè sia stata acquistata la garanzia Responsabilità civile verso Terzi (RCT)

2.1

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Dipendenti obbligatoriamente iscritti all'INAIL (RCO)

A parziale deroga dell'art. 14 delle Condizioni generali di Assicurazione, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola al momento del Sinistro con gli obblighi dell'Assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 n° 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23/2/2000 n° 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui Dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di

Risarcimento di Danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/1965 n° 1124 e del D. Lgs. 23/2/2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% (sei per cento) calcolata sulla base delle Tabelle allegate al D. Lgs. 23/2/2000 n° 38.

L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n. 222 del 12/06/1984.

La garanzia di RCO non comprende:

- le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto;
- i Danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

3

Norme comuni alle garanzie RCT e RCO

3.1

Centro Elaborazione Dati (di seguito denominato CED)

Qualora il Contraente/Assicurato abbia costituito un CED ove rivesta la qualifica di titolare, amministratore o socio, le garanzie di Polizza sono estese al rischio della Responsabilità Civile derivante al CED per i servizi di informatica svolti sia nei confronti dell'Assicurato che direttamente nei confronti dei propri clienti.

Si precisa che:

- a) la copertura assicurativa a favore del CED opera soltanto per quelle attività previste dalla legge professionale alla quale è soggetto l'Assicurato e sulla base delle condizioni previste nel presente libretto di Polizza per l'attività professionale dichiarata da quest'ultimo;
- b) la garanzia non sarà operante per le richieste pervenute dopo lo scioglimento del CED o la cessazione dell'efficacia della Polizza, salvo sia stata attivata l'estensione di "Richiesta di postuma" ;
- c) il Massimale indicato in scheda di Polizza si intende prestato cumulativamente sia per l'attività professionale svolta dall'Assicurato che per quella svolta dal CED e rappresenta la massima esposizione della Società per Sinistro e periodo assicurativo.

La presente estensione, pena l'inoperatività delle garanzie, è prestata a condizione che:

- a) il CED o l'Assicurato conservi un esemplare dei documenti elaborati;
- b) ai fini del calcolo del Premio e della eventuale regolazione, il Contraente/Assicurato si impegni a dichiarare l'ammontare cumulativo degli Introiti realizzato al termine di ciascun periodo assicurativo sia dal Contraente/Assicurato stesso che dalla Società CED, per quest'ultima limitatamente agli Introiti realizzati direttamente

nei confronti dei clienti Terzi, esclusi pertanto quelli fatturati al Contraente/Assicurato.

Ferme tutte le esclusioni di Polizza, l'Assicurazione non vale per:

- a) le spese relative ai tempi di studio, analisi, programmazione ed elaborazione, sostenute per il rifacimento, per qualsiasi motivo, della documentazione;
- b) le attività di programmazione e di elaborazione finalizzate al servizio bancario;
- c) le spese di rifacimento, correzione o modifica di programmi di elaborazione errati.

3.2

Committenza auto

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, relativamente ai Danni cagionati a Terzi dai Dipendenti dell'Assicurato alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui intestati al P.R.A., a lui locati o dati in usufrutto o detenuti a qualsiasi titolo.

Sono compresi i Danni cagionati alle persone trasportate.

3.3

Proprietà/Conduzione dei locali adibiti a studio/ufficio

L'Assicurazione comprende i Danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi i clienti, in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a studio/ufficio professionale e delle attrezzature ivi esistenti.

Sono compresi i Danni a Cose di Terzi derivanti

da spargimento d'acqua verificatosi a seguito di:

- 1) guasto o rottura accidentali;
 - 2) occlusione;
 - 3) gelo
- di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento stabilmente installati all'interno del fabbricato e di pertinenza dello stesso. Tale estensione viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 60.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo con una Franchigia a carico dell'Assicurato pari a € 250,00.

Restano esclusi i Danni:

- a) causati da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- b) da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c) derivanti da occlusione o gelo di impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
- d) causati da condutture installate all'esterno o interrate;
- e) causati da rottura degli impianti in conseguenza di gelo, verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento;
- f) alle Cose inerenti attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi, poste nei locali interrati o seminterrati a meno di 12 cm di altezza dal pavimento.

3.4

Committenza dei lavori

Qualora l'Assicurato sia proprietario dei locali adibiti a studio/ufficio, la garanzia vale per i Danni involontariamente cagionati a Terzi in seguito alla committenza dei lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria dei fabbricati, purché l'Assicurato non assuma la direzione dei lavori.

3.5

Gestione delle vertenze di danno – spese legali e peritali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando e/o autorizzando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze; la Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato dei pregiudizi derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, la Società continuerà la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento della transazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e/o autorizzati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

3.6

Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento originare da comportamenti colposi posti in essere nei territori dei Paesi dell'Europa intera, nell'adempimento di obbli-

gazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempreché sia competente a decidere l'Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale.

3.7

Esclusioni

Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi sono esclusi i Danni e le Perdite patrimoniali:

- a) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i Danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- c) derivanti dalla proprietà o guida di veicoli di qualsiasi genere, nonché da natanti e da aeromobili, salvo quanto previsto alla "Committenza auto";
- d) alle Cose di Terzi in consegna all'Assicurato a qualsiasi titolo ed alle Cose portate da clienti o frequentatori;
- e) cagionati a Cose di Terzi da incendio, scoppio, esplosione;
- f) alle Cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) agli immobili tenuti in locazione dall'Assicurato;
- h) cagionati da furto e rapina;

- i) cagionati da infedeltà del Dipendente o da appropriazione indebita;
- j) derivanti dall'inosservanza del D. Lgs. 626 del 19/09/1994 e successive modifiche o integrazioni;
- k) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantegli direttamente dalla legge;
- l) attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- m) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici.

3.8

Regolazione del Premio

Il Premio di Polizza è convenuto in base ad elementi variabili. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in scheda di Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio minimo assoluto riportato nella scheda di Polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'indicazione degli Introiti realizzati nello stesso periodo o degli altri valori definitivi richiesti.

Sulla base di questi dati la Società provvede a calcolare l'eventuale conguaglio del Premio e ad emettere apposito documento.

Le differenze attive o passive del Premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 30 giorni dalla data di consegna del suddetto documento.

Nel caso di omessa comunicazione dei dati richiesti nei termini previsti, ovvero di mancato pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire a tutela dei propri interessi.

Il Premio minimo annuo anticipato, pagato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato quale anticipo del conguaglio relativo al periodo assicurativo annuo per il quale si sono verificate le suddette omissioni, salvo il

diritto della Società di pretendere il conguaglio del Premio minimo. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta.

4

Elenco dei codici delle attività professionali e delle Condizioni particolari

AREA ATTIVITÀ LIBERALI	CONDIZIONI PARTICOLARI
10601 – Commercialista 10602 – Ragioniere 10603 – Perito commerciale	F1 – Franchigia F2 – Franchigia maggiorata AF – Assistenza fiscale PC – Procedure concorsuali
10404 – Notaio	F1 – Franchigia F2 – Franchigia maggiorata PC – Procedure concorsuali
10401 – Avvocato	F1 – Franchigia F2 – Franchigia maggiorata AF – Assistenza fiscale PC – Procedure concorsuali
10605 – Consulente del lavoro	F1 – Franchigia F2 – Franchigia maggiorata AF – Assistenza fiscale
10201 – Amministratore di stabili condominiali	F1 – Franchigia F2 – Franchigia maggiorata
10104 – Agente immobiliare	F1 – Franchigia F2 – Franchigia maggiorata
60500 – Magistrato	(vedi Allegato MA)



PARTNER

RC PROFESSIONISTA

Quadro II - La tutela giudiziaria

1 Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti della garanzia prestata:

Sinistro

La controversia prevista al capitolo "Garanzie prestate" riportato nella presente Polizza.

Per le definizioni di carattere generale valgono quelle presentate dal capitolo "Definizioni generali" riportato nella presente polizza.

2 Norme che regolano l'Assicurazione della Tutela giudiziaria

2.1

Oggetto della garanzia

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del Massimale stabilito in Polizza ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:

- a) le spese per l'intervento di un legale;
- b) le spese peritali di parte o d'ufficio;
- c) le spese di giustizia nel processo penale;
- d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato - Contraente.

2.2

Garanzie prestate

Con riferimento a quanto previsto all'Oggetto

della garanzia, quest'ultima riguarda esclusivamente i Sinistri accaduti nell'ambito dell'attività professionale dichiarata in Polizza e si riferisce ai seguenti casi:

- a) controversie relative a Danni di natura extracontrattuale subiti dall'Assicurato e dai suoi Dipendenti in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
- b) controversie per Danni di natura extracontrattuale cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
- c) difesa penale dell'Assicurato e dei suoi Dipendenti per reato colposo o contravvenzione;
- d) controversie relative alla locazione e/o proprietà dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività;
- e) controversie individuali di lavoro relative ai Dipendenti dell'Assicurato.

Ad integrazione del punto c) le garanzie comprendono il rimborso delle spese legali sostenute dall'Assicurato e/o suoi Dipendenti nei casi di procedimenti penali per delitto doloso all'unica condizione che gli stessi siano prosciolti o assolti con sentenza passata in giudicato; si esclude ogni altra causa di estinzione del reato.

2.3

Esclusioni

L'Assicurazione non vale per:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
 - b) gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
 - c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
 - d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.
- L'Assicurazione non è inoltre operante per le controversie:
- e) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'Assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dalle persone assicurate;
 - f) riferite all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di trasporto;
 - g) di natura contrattuale nei confronti della Società;
 - h) nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
 - i) di natura contrattuale in genere, salvo quanto espressamente previsto all'articolo "Garanzie prestate" lettere d), e) del presente quadro di Assicurazione;
 - j) relative a Sinistri di inquinamento dell'ambiente;
 - k) di qualsiasi genere se il professionista non è iscritto all'Albo del relativo Ordine;
 - l) relative a procedure arbitrali;
 - m) relative a contratti di acquisto, vendita o trasformazione di beni immobili e beni mobili, soggetti a Pubblico Registro;
 - n) relative a vertenze insorgenti da inosservanza delle norme previste dal D.Lgs 626 del 19/09/94, dal D.Lgs 494 del 14/08/96 e dal D.Lgs 155 del 26/05/97 e loro successive modifiche;
 - o) relative a vertenze insorgenti da inadempimenti degli obblighi di legge in tema di norme sulla "privacy" ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003;
 - p) relative a vertenze sindacali e procedure di licenziamento collettivo;
 - q) inerenti l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;

- r) in materia di diritto di brevetto, esclusiva e concorrenza sleale;
- s) relative ad operazioni finanziarie in ogni senso intese.

2.4

Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini di cui sopra, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

2.5

Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'Assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della Unione Europea e in Svizzera e sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.

2.6

Gestione del Sinistro

La gestione dei Sinistri viene affidata dalla Società alla EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con uffici in Milano – Via Senigallia 18/2 - Tel. (+39) 0264021 – Telefax (+39) 0264025484, in seguito denominata Europa Tutela Giudiziaria, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente per la denuncia e la gestione dei Sinistri stessi facendo riferimento ai numeri: Tel. (+39) 0554794915 e Telefax (+39) 0554792087.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C. Unitamente alla denuncia l'Assicurato deve fornire alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

L'Assicurato, con la presentazione della denuncia del Sinistro, ha il diritto di indicare alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.

Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con Europa Tutela Giudiziaria, quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire

re il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per la eventuale scelta del perito di parte la cui nomina, ai sensi del punto 2.1 (Oggetto della garanzia), deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa Tutela Giudiziaria.

Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa Tutela Giudiziaria metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Europa Tutela Giudiziaria provvederà all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa Tutela Giudiziaria, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, Europa Tutela Giudiziaria tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e Europa Tutela Giudiziaria in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l'Assicurato potrà scegliere:

a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o,

in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'art. 15 (Rinvio alle norme di legge) delle Condizioni generali di Assicurazione. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;

b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa Tutela Giudiziaria la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato dalla Società in linea di fatto e di diritto. L'Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa Tutela Giudiziaria sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.

Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa Tutela Giudiziaria.

2.7

Coesistenza con Assicurazione di responsabilità civile

Qualora coesista un'Assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.



PARTNER

RC PROFESSIONISTA

Condizioni generali di Assicurazione

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Se il Contraente non paga i premi o la rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Art. 3 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al

Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 5 **Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 **Recesso in caso di Sinistro**

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del Risarcimento, la Società e il Contraente possono recedere dal contratto o dai singoli Quadri di garanzia interessati dal Sinistro.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata: il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa; il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di invio della comunicazione.

In caso di recesso esercitato dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la Società rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Il pagamento di Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 7 **Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera rac-

comandata spedita almeno 2 mesi prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 **Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla Società e solo se fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede della Società oppure all'Agenzia cui è assegnato il contratto.

Art. 9 **Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 **Competenza territoriale**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

Art. 11 **Denuncia ed obblighi in caso di Sinistro**

Relativamente a tutte le garanzie, in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

L'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel

più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

Art. 12

Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio coesistono più Assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro il Cose o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi il Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 13

Pagamento del Risarcimento

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento del Risarcimento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al Sinistro non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalle Esclusioni.

Art. 14

Soggetti non considerati Terzi

Non sono considerati Terzi:

- a) l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e/o del coniuge, nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica:
 - 1) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - 2) le Società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;
- c) i Dipendenti dell'Assicurato che subiscano il Danno in occasione di lavoro;
- d) i collaboratori, Dipendenti e praticanti che si avvalgano delle prestazioni professionali dell'Assicurato;
- e) le Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera a) rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore.

Art. 15

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



divisione
SAI

FONDIARIA - SAI S.p.A.

Sede Legale Firenze 50129 - Piazza della Libertà, 6

Direzione Torino 10126 - Corso Galileo Galilei, 12

Direzione Firenze 50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1

www.fondiaria-sai.it

Capitale sociale € 170.542.343,00 int. vers.

Codice Fiscale, Partita I.V.A.

e numero di iscrizione al Registro

delle Imprese di Firenze: 00818570012

Impresa autorizzata all'esercizio delle

assicurazioni (art.65 R.D.L. 29-4-1923 n.966)

**GRUPPO
FONDIARIASAI**



